

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
AD ESPERTI ESTERNI ALL'ENTE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo o altre forme di collaborazione con soggetti esterni all'Ente, sia di natura coordinata e continuativa che di natura occasionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a disciplinare i conferimenti e a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni e il contenimento degli stessi.

Art. 2 Definizioni

1. I rapporti di collaborazione sono rapporti di lavoro autonomo aventi la finalità di produrre un risultato o una serie di risultati integrati nell'attività del committente.
2. Più precisamente:
 - a) Per "collaborazione coordinata e continuativa" deve intendersi la prestazione d'opera, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, mediante una pluralità di prestazioni ripetute in modo continuativo nel tempo e sotto il coordinamento del committente, senza vincolo di subordinazione e in un ambito prestabilito dal committente stesso per il perseguimento di un determinato obiettivo.
 - b) Per "collaborazione occasionale non abituale" deve intendersi la prestazione d'opera, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, in modo saltuario o con l'esecuzione di una o più prestazioni occasionali.
 - c) Per "collaborazione occasionale professionale" deve intendersi la prestazione intellettuale svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2229 - 2238 del codice civile, per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali.
 - d) Altri incarichi di collaborazione : consistono in prestazioni di alta professionalità con oggetto non corrispondente alle classificazioni suddette, tradotte in risultati e/o elaborazioni sulla base di programmi o progetti o attività rientranti negli obiettivi dell'Ente.

Art. 3 Programmazione

1. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente articolo può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi approvati dagli organi competenti dell'Ente.

Art. 4 Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. L'affidamento dell'incarico è consentito purché ricorrano i seguenti presupposti:
- eccezionalità: l'amministrazione deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della struttura organizzativa;
 - competenza: l'incarico può essere affidato solo in presenza di un'accertata competenza e di un'altamente qualificata professionalità desumibile dal possesso di una specializzazione anche universitaria;
 - si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - trasparenza: la ricerca dell'incaricato dovrà essere di norma pubblicizzata attraverso le forme prescritte dalle norme vigenti in materia e dal presente regolamento;
 - pubblicità: l'avvenuto affidamento dell'incarico dovrà essere pubblicizzato attraverso le forme prescritte dalle norme vigenti in materia;
 - concorrenzialità: l'affidamento dell'incarico dovrà avvenire attraverso opportuni sistemi di comparazione;
 - temporaneità: la prestazione oggetto dell'incarico dovrà essere di natura temporanea;
 - specificità e determinatezza : l'incarico deve essere affidato definendo preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso per obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - economicità: il compenso connesso all'incarico deve essere adeguatamente proporzionato all'attività svolta;
2. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione dei presupposti di legittimità previsti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 5 Oggetto dell'incarico

L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e/o a progetti specifici e determinati, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente.

Art. 6 Individuazione del contraente e criteri di selezione

1. La necessità di ricorrere ad incarichi esterni viene resa nota attraverso pubblico avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Ente Teatro per almeno giorni quattordici.
2. L'avviso pubblico di selezione dovrà contenere:
 - a) Indicazione dei contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato programma, progetto, attività da espletare.
 - b) Modalità di svolgimento dell'incarico e di relazione con l'Amministrazione.
 - c) Il termine iniziale e finale della prestazione.
 - d) Il termine e le modalità per la presentazione delle domande.
 - e) Le dichiarazioni che il professionista dovrà rendere, e precisamente :
 - 1) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
 - 2) di non avere in corso alcun procedimento penale;
 - 3) di non aver riportato condanne che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - 4) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o professionale correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 - 5) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l'incarico previste dalla normativa vigente nonché dall'art.10 del presente regolamento;
 - 6) di non avere un contenzioso in corso con l'E.A.R. Teatro di Messina;
 - 7) di avere o non avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o part-time, indicando, se del caso, il datore di lavoro e precisando se sia un soggetto pubblico o privato;
 - 8) altre dichiarazioni che il Responsabile competente valuterà opportune in relazione allo specifico incarico.
 - f) I titoli e i requisiti richiesti per la presentazione delle domande. In particolare, dovrà essere allegato il curriculum comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini;
 - g) le modalità e i criteri di scelta dei candidati;
 - h) Indicazione del responsabile del procedimento.
 - i) Ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

I requisiti prescritti dall'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande e mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

Art. 7 Criteri di selezione

1. La scelta del contraente viene effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, delle proposte operative e dell'offerta economica secondo i sottoelencati criteri:
 - a) titoli culturali e professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, ivi compresa la riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - c) importo del compenso professionale.
2. La scelta, sulla base dei predetti criteri, dovrà essere adeguatamente motivata, con riferimento al ragionamento logico – giuridico seguito nella comparazione dei curricula e degli ulteriori elementi che compongono l'offerta, tenendo conto della congruenza della professionalità e dell'esperienza con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico, rispetto ai programmi e ai progetti dell'amministrazione.
 3. Per la valutazione dei curricula e dell'offerta presentata, il Responsabile del Servizio competente può esperire audizioni o avvalersi di una apposita commissione tecnica preferibilmente interna, anche intersettoriale.
La Commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del Responsabile del Servizio competente, ed è dallo stesso presieduta.
 4. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto dalla determinazione a contrattare e deve essere regolato da apposito disciplinare di incarico.

Art. 8 Affidamento diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto prescindendo dall'esperimento della procedura comparativa e dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico nei seguenti casi:
 - a) quando a seguito di esperimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per garantire il risultato finale complessivo. In tale caso l'attività complementare può essere affidata direttamente al prestatore di incarico principale a condizione che essa non possa essere separata da quella originaria a meno di non recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o artigianale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a particolari interpretazioni o elaborazioni oppure per la motivata esigenza di avvalersi di prestazioni da parte di personale in campo artistico, tecnico o artigianale che abbia maturato nei rapporti con il Teatro esperienze antecedenti maturando qualità professionali specifiche che favoriscano il perseguimento dei progetti e programmi dell'Ente Teatro per i quali si procederà ad attingere dagli appositi albi.
 - d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;

- e) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Servizio competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa.
 - f) quando trattasi di incarichi a soggetti iscritti ad albi professionali previsti dal vigente ordinamento per attività relative alla professionalità prevista dall'albo. In tali casi, essendo garantita l'idoneità professionale dall'iscrizione all'albo, l'incarico è rimesso alle valutazioni discrezionali dell'organo competente
- 2) L'E.A.R. Teatro di Messina istituisce albi di idoneità per il conferimento degli incarichi per il personale artistico, tecnico e artigianale distinti per categorie professionali secondo criteri, modalità e procedure che verranno preventivamente definiti dal CdA in sede di provvedimento di costituzione dell'albo da cui attingere nel rispetto dei principi e dei criteri generali definiti dallo stesso CdA, in riferimento ai progetti, programmi ed attività dell'Ente su designazione, per quanto attiene il personale artistico, da parte dei direttori artistici secondo le rispettive competenze, e per il personale tecnico ed artigiano su designazione del responsabile dell'U.O. tecnica. In fase transitoria l'Ente con deliberazione del C.d.A. inserisce in appositi distinti albi in ordine alfabetico e senza alcun diritto di prelazione, precedenza o preferenza il personale artistico, tecnico ed artigianale inserito negli elenchi denominati graduatorie nei provvedimenti dell'Ente Teatro. L'iscrizione agli albi ed il conferimento degli incarichi è possibile ove siano integralmente rispettati, oltre a quelli professionali, i requisiti oggetto della dichiarazione di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 6 del presente regolamento e non ricadono nei divieti e limiti di cui all'art. 10, salvo quanto previsto nel successivo art. 20 del presente regolamento.

Art. 9 Esclusioni dall'applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento non si applica:
- a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
 - b) perizie giurate di stima, collegate a procedure amministrative o giurisdizionali in cui sia parte l'E.A.R.;
 - c) agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
 - d) agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli obiettivi programmatici e gestionali dell'amministrazione;
 - e) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
 - f) alle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma (partecipazione a convegni o seminari, la singola docenza), purché il compenso sia di modica entità.
 - g) nomina dei membri di Collegi arbitrali;
 - h) docenze a specialisti, società e istituti universitari per la formazione dei dipendenti;

- i) agli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal D.Lgs. 163/2006;
- j) partecipazione a commissioni di gara, di concorso o selezioni pubbliche
- k) ad ogni altro incarico per il quale la legge disciplini puntualmente ed espressamente il ricorso ad altre procedure.

Art. 10 Divieti e limiti per l'affidamento di incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi esterni a professionisti o studi associati i cui componenti siano:
 - a) dipendenti in servizio presso l'Ente, anche in regime di part-time;
 - b) soggetti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Ente;
 - c) soggetti che abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Ente;
 - d) soggetti che abbiano un contenzioso in corso con l'E.A.R. Teatro di Messina;
2. Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi di cui al presente regolamento, fatta salva la normativa generale comunque prevista in relazione ai cumuli e alle incompatibilità:
 - conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Presidente, del Sovrintendente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Direttori Artistici;
 - rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - dipendenti dell'Ente, collocati in aspettativa.
3. Il CdA con propria deliberazione, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, può decidere di non applicare l'ipotesi di inconferibilità dell'incarico di cui alla lettera d) del 1° comma del presente articolo ove l'instaurazione del contenzioso si sia resa necessaria per il recupero di spettanze economiche palesemente dovute dall'Ente o in tutti quei casi in cui, dall'istruttoria condotta, emerga il fondato sospetto che da parte degli organi di gestione dell'Ente con dolo o colpa grave, si siano strumentalmente determinate condizioni volte a rendere ineludibile il ricorso al contenzioso da parte dell'interessato al fine di impedire il mantenimento e/o il conferimento dell'incarico.

Art. 11 Il disciplinare di incarico

1. Il Responsabile del Servizio competente, esauriti gli adempimenti necessari ai sensi del presente regolamento per l'individuazione del contraente, formalizza l'incarico conferito, mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Le generalità dei contraenti.
 - b) Il luogo di svolgimento dell'attività.

- c) La data e la durata del rapporto dando atto che l'efficacia dei contratti si produce a seguito della pubblicazione nel sito internet degli elementi (delle indicazioni) relativi all'incarico conferito.
 - d) La precisazione della natura giuridica della collaborazione.
 - e) Il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico.
 - f) L'oggetto della prestazione professionale.
 - g) Le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento.
 - h) L'ammontare del compenso, nonché le modalità di pagamento fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità tra il compenso corrisposto e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
 - i) La specifica accettazione senza riserve delle disposizioni del presente regolamento.
 - j) La determinazione di penali per il ritardo e l'inadempimento;
 - k) Le cause di cessazione anticipata del rapporto.
 - l) Le condizioni e limiti per l'esercizio del diritto di recesso prevista dall'articolo 2237 c.c.
 - m) Il foro competente in caso di controversia, rimanendo escluso il ricorso a compromesso e/o clausola compromissoria.
 - n) La previsione della facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, banche dati e risorse informatiche dell'Amministrazione.
 - o) L'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.
 - p) Ogni altro elemento ritenuto utile.
3. È istituito un registro degli incarichi di cui al presente titolo in cui sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi pattuiti, la durata e l'oggetto dell'incarico.
4. Ove sia previsto dal vigente ordinamento, la formalizzazione dell'incarico è subordinata all'acquisizione agli atti dell'Ente dell'autorizzazione dell'Organo competente del datore di lavoro, nel caso in cui l'incaricato abbia un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 12 Pubblicizzazione degli incarichi

1. I contratti relativi agli incarichi conferiti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione – a cura del Responsabile del Servizio conferente -sul sito web del Teatro del nominativo del soggetto incaricato, dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente.
2. Con periodicità semestrale verranno resi noti gli incarichi conferiti sul sito web del Teatro mediante formazione di elenchi dei consulenti e dei collaboratori di cui si è avvalsa l'amministrazione. Gli elenchi contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, il compenso e la durata. La pubblicazione dei predetti elenchi nel sito web del Teatro dovrà avvenire per un periodo di trenta giorni.

Art. 13 Modalità di svolgimento delle prestazioni

- 1 La prestazione deve essere svolta personalmente dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario.
- 2 Il collaboratore, se espressamente autorizzato, può utilizzare le apparecchiature e le strutture del Teatro, senza che tale utilizzo implichi, in nessun caso, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 14 Relazioni e verifiche

1. Il collaboratore è tenuto a svolgere una relazione finale al fine di consentire all'Ente di verificare la rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi prefissati e/o raggiunti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate e ritenute soddisfacenti, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 15 Durata e rinnovo dei contratti

1. La durata dell'incarico, considerati i presupposti di straordinarietà che lo legittimano, deve essere puntualmente determinata.
2. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare le prestazioni e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

Articolo 16 Modalità recesso

1. L'EAR può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso previa congrua motivazione; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.
2. Il collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine nel rispetto del termine di preavviso, oggetto di apposita disciplina nell'ambito del contratto; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.

3. In caso di recesso del collaboratore in assenza del preavviso previsto dal contratto, l'Ente può applicare al compenso determinato una detrazione, individuata nel contratto, a titolo di penale.

Articolo 17 Sospensione dell'incarico

1. Il contratto di collaborazione si sospende, salvo che per gli incarichi di cui all'art. 8, comma 1 lettera c), nei seguenti casi:
 - a) in caso di malattia o di infortunio del collaboratore fino all'avvenuta guarigione clinica; durante tale periodo non si procederà all'erogazione di alcun corrispettivo e non viene disposta l'automatica proroga della scadenza.
 - b) in caso di gravidanza del collaboratore; in tale caso il contratto viene automaticamente prorogato per 150 giorni. Alla cessazione del periodo di congedo di maternità il contratto riprenderà a decorrere per la durata residua precedente al periodo di astensione dalla collaborazione
 - c) in caso di accordo tra collaboratore ed ente per un periodo massimo di trenta giorni, qualora ciò sia necessario per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.
2. Qualora al tempo della cessazione della causa di sospensione l'obiettivo per il quale è stato conferito l'incarico sia stato raggiunto, le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione
3. In tutti i casi di cui al comma 1 il contratto riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione.

Articolo 18 Casi di risoluzione

1. I contratti di collaborazione si risolvono al momento della realizzazione dell'opera o programma oggetto del contratto.
2. Qualora la realizzazione del programma avvenga anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale pattuita resta comunque fermo il compenso pattuito.
3. Il contratto si risolve altresì per sopravvenuta impossibilità della prestazione, nei casi di recesso di cui all'articolo 16, nei casi di grave inadempimento del collaboratore rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto.

Articolo 19 Obblighi del committente - Trattamento contributivo, assicurativo e fiscale

1. Il compenso per la collaborazione è soggetto alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico, relativamente al trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.
2. Il Responsabile competente, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti a seguito dell'espletamento dell'incarico.

Art. 20 Norma transitoria

Per il personale artistico, tecnico ed artigianale inserito negli elenchi odierni, detti graduatorie nei provvedimenti dell'Ente Teatro, le incompatibilità di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art. 6 e lettera d) dell'art. 10 del presente regolamento non si applicano ai contenziosi pendenti alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della deliberazione che lo approva.
2. Viene altresì pubblicato sul sito web istituzionale del Teatro.